

PROPOSTA DI LEGGE


N.ro 354/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

SIRIO
12.07.18

YU

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge regionale:

**“Introduzione del Metodo Previdenziale Contributivo per i Consiglieri Regionali
eletti nelle Legislature decima e successive”**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 32509 del 18/7/2018

Classificazione 2.5

On.le Ing. Giuseppe Morrone

Consigliere Regionale Forza Italia

G. Morrone

Proposta di Legge

“Introduzione del Metodo Previdenziale Contributivo per i Consiglieri Regionali eletti nelle Legislature decima e successive”

Relazione descrittiva ai sensi dell'art. 63 commi 1 e 2, Regolamento Interno del Consiglio Regionale

La presente proposta di Legge, che si compone di 11 articoli, si prefigge la precipua finalità di introdurre per i Consiglieri Regionali il sistema previdenziale di tipo contributivo, considerato che, ad oggi, la Regione Calabria è caratterizzata da un vuoto normativo causato dalla mancata previsione, nel corso della IX Legislatura, del summentovato metodo.

Più particolarmente, l'Art. 1 oltre a prevedere l'abolizione del c.d. Istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla X Legislatura, statuisce al contempo che i diritti precedentemente acquisiti s'intendono salvi, atteso che una previsione peggiorativa con effetto retroattivo farebbe sorgere evidenti profili di incostituzionalità in virtù del mancato rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

Inoltre, recependo in toto la disciplina prevista in subiecta materia dai Regolamenti Interni delle due Camere, la medesima proposta di legge oltre ad introdurre il nuovo sistema di calcolo contributivo indica il requisito anagrafico che permette al Consigliere Regionale di accedere al trattamento previdenziale.

In aggiunta, si prevede la creazione, presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), della “Gestione Separata della Previdenza dei Consiglieri Regionali” all'interno della quale confluiscono i contributi previdenziali che verranno destinati esclusivamente al finanziamento dei trattamenti stessi; viene, altresì, data facoltà al Consigliere Regionale, una volta raggiunta l'età pensionabile, di riunire i contributi previdenziali versati dal Consiglio Regionale con quelli già versati precedentemente e successivamente inferenti altre attività lavorative espletate.

Ulteriore previsione è, in primis, il riconoscimento in favore del Consigliere Regionale dell'assegno di fine mandato a titolo di indennità di reinserimento ed, in secundis, l'applicazione della presente proposta di Legge anche ai componenti della Giunta Regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di Consiglieri Regionali.

Infine, viene proposta la sospensione del trattamento previdenziale per l'intero periodo di pena detentiva irrogata nei confronti del Consigliere Regionale che abbia riportato una condanna definitiva superiore ad anni due di reclusione per la commissione di gravi reati, quali quelli di mafia, terrorismo e contro la Pubblica Amministrazione.

ART. 1

Assegni Vitalizi - Trattamento economico post-mandato

1. In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica che disciplina le materie di legislazione concorrente (Art. 117 Cost.) nonché in base alle Leggi Regionali n. 38 del 7 ottobre 2011 e n. 1 del 10 gennaio 2013, si sancisce l'abolizione del c.d. istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalle Legislature X e successive del Consiglio Regionale della Calabria, fatti salvi tutti i diritti precedentemente acquisiti solo se, in quella data, i beneficiari:

- a) hanno raggiunto il requisito anagrafico previsto dall'Art. 4, commi 1 e 2 della presente Legge;
- b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo di tempo non inferiore a metà Legislatura.

2. Per i nuovi eletti, a decorrere dalle Legislature X e successive, è previsto un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo.

ART. 2

Versamento dei contributi previdenziali

1. Il Consigliere Regionale nel corso del mandato istituzionale è tenuto a versare i contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'emolumento previsto dalla Legge vigente, al fine di determinare il proprio trattamento previdenziale.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1, sono devoluti ai competenti Uffici del Consiglio Regionale.

ART. 3

Accesso al sistema di calcolo contributivo

Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica:

- a) integralmente al Consigliere Regionale a decorrere dalle Legislature X e successive;
- b) con sistema pro-rata nell'ipotesi in cui il Consigliere regionale è cessato dal mandato precedente (IX Legislatura) e successivamente rieletto. Tale calcolo è determinato dal totale della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato nel corso della IX Legislatura e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato esercitato nell'Ente stesso.

ART. 4

Accesso al trattamento previdenziale

1. Il Consigliere Regionale acquisisce il diritto di accesso al trattamento previdenziale al compimento del 65° anno di età a seguito dell'esercizio effettivo del mandato per un periodo di almeno 5 anni, anche se quest'ultimo non sia stato espletato nella medesima Legislatura.
2. In deroga al requisito anagrafico di cui al 1° comma del presente articolo, per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con limite di età fissato ad anni 60.

ART. 5

Reversibilità

Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina della reversibilità.

ART. 6

Istituzione gestione separata presso l'INPS

1. Il Consiglio Regionale di concerto con i competenti Organi dello Stato e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) promuove la creazione, presso il predetto Istituto, della "Gestione Separata della Previdenza dei Consiglieri Regionali" in cui verranno versate tutte le quote di contribuzione previdenziale destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti stessi.
2. E' riconosciuta al Consigliere Regionale, previo raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione, la facoltà di riunire i contributi previdenziali versati dal Consiglio Regionale con quelli precedentemente e successivamente versati a seguito dello svolgimento di altre attività lavorative.

ART. 7

Indennità di reinserimento

1. A far corso dalla X Legislatura e successive, al Consigliere Regionale, che ha svolto il proprio mandato all'interno del Consiglio Regionale, è dovuta la c.d. indennità di reinserimento.
2. Al termine della Legislatura, il Consigliere Regionale riceve un assegno di fine mandato corrispondente all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità percepita, calcolato sulla base di ogni anno di mandato effettivo o frazione non inferiore a mesi sei.

ART. 8

Sospensione del trattamento previdenziale

1. E' prevista la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del Consigliere Regionale in godimento in caso di nuova elezione o nomina ad altra carica pubblica.
2. Il medesimo trattamento viene nuovamente corrisposto qualora l'incarico, che originariamente ha determinato la sospensione, è concluso.

ART. 9

Sospensione del diritto al trattamento previdenziale

L'erogazione del trattamento previdenziale è sospeso per l'intero periodo di pena irrogata nell'ipotesi in cui il Consigliere Regionale abbia riportato una condanna definitiva superiore ad anni due di reclusione per reati di mafia, terrorismo e contro la Pubblica Amministrazione.

ART.10

Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta Regionale

Le disposizioni della presente Legge si applicano anche ai componenti della Giunta Regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di Consiglieri Regionali.

ART. 11

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Relazione finanziaria

In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica al fine di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente proposta di legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Pertanto, permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura.

Secondo questi dettami, il tutto comporterà, da una parte, un notevole risparmio sul bilancio regionale e, dall'altra, un adeguamento alle norme vigenti.

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel Programma 01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio generale della Regione Calabria. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolato seguente.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di Legge regionale recante". "Introduzione del Metodo Previdenziale Contributivo per i Consiglieri Regionali eletti nelle Legislature decima e successive"

Tab. 1 -Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Abolizione degli assegni vitalizi a decorrere dalle Legislature X e successive del Consiglio regionale della Calabria	C	P	Risparmio pari ad Euro 920.000
3	Accesso al sistema di calcolo contributivo	C	P	516.000
7	Indennità di reinserimento	C	A	123.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma 01.01	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	1500.000,00
TOTALE	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	1500.000,00